Oggetto: "*Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27- Autostrada A18 Messina – Catania*"- **CIG 9187045D5B –**
Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 408 **/DG/2026 del** 15 OTT. 2026

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D.L.vo 285/92 *"Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";*
- che con nota 1286/DG del 04/10/2021 il Dirigente Generale ha nominato il dott. Giuseppe Russo quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di manutenzione ;
- che con Decreto Dirigenziale n. 253/DG del 26/11/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei "*Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27 autostrada A18 Messina – Catania e del viadotto Tremestieri Tangenziale di Messina A20 Messina - Palermo*" alla società TECHNOSIDE srl, con sede in via Trieste 21 – 95030 Gravina di Catania (CT);
- che tali lavori sono descritti nella programmazione triennale 2022/2024 di cui alla delibera 38/CD del 23/11/2021 alla voce 13 della manutenzione straordinaria;
- che con verbale di verifica ex art. 26 D. Lgs. 50/2016 del 28/02/2022 l'ing. Salvatore Mangano ha dichiarato verificato il progetto redatto dalla società TECHNOSIDE SRL;
- che con nota 387/DG del 18/03/2022 il Dirigente Generale ha nominato l'arch. Federico Bella quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giuseppe Russo ed ha nominato l'ing. Roberto Pinizzotto quale Direttore dei Lavori.;
- che con Decreto Dirigenziale n.189/DATE del 12/04/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e definita la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto relativo ai *"Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27- Autostrada A18 Messina – Catania"*, per l'importo complessivo di €.2.570.000,00 di cui €. 1.853.730,85 per lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.716.269,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensivo di IVA;
- che con il Decreto Dirigenziale n.453/DATE/2022 del 25/07/2022 è stato aggiudicato definitivamente l'Appalto all'impresa IMPRESA LL.PP. IAQUINTA GEOM. SAVERIO - Partita IVA 01152300784, con sede legale in Contrada Nunziatella s.n. – CAP 87055 San Giovanni in Fiore (CS) che, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ha offerto un ribasso del 32,772% per un importo di aggiudicazione pari ad €.1.283.188,70 compresi oneri della sicurezza pari ad € 112.786,91;
- che ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, dell'art. 5, comma 8 del D.M. n. 49/2018, con verbale del 05/09/2022 redatto dal Direttore dei Lavori e firmato con riserva dall'Appaltatore, si è proceduto, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, assegnando agli stessi una durata temporale di giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del loro concreto inizio stabilito alla data del 22/09/2022 con ultimazione fissata al 12/06/2023;
- che con il Decreto Dirigenziale n.526/DATE/2022 del 07/09/2022 si assegnava l'Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di Direttore Operativo relativamente ai "*Lavori di manutenzione dei cavalcavia n. 3,4,11,13,15,16,20,21,26 e 27--Autostrada A18 Messina – Catania*", al professionista

Ing. Cono Scordino con sede in [redacted]), Partita IVA 03466790833 - Codice Fiscale [redacted], che ha offerto il ribasso del 11,03% sull'importo citato nel Decreto Dirigenziale n. 503/DATE del 08/08/2022, determina a contrarre, pari ad €.19.737,46 oltre IVA e oneri previdenziali, per un importo di €.17.560,41 oltre IVA e oneri previdenziali;

- che con verbale del 28/09/2022 il D.L. ing. Roberto Pinizzotto ha certificato il concreto inizio dei lavori;
- che in data 16/01/2023 è stato stipulato, con l'impresa affidataria, il contratto d'appalto Rep. CAS n.1213/2023, registrato in pari data a Messina al n.657 in serie 1T;
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 17390 del 09/06/2023, l'Appaltatore ha richiesta una prima proroga;
- che con Nota Prot. CAS 18521 del 20/06/2023, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso la prima proroga fino al 30/10/2023.

VISTO:

- La Nota Prot. CAS n. 8778 del 17/03/2023 con la quale il Direttore dei Lavori, con Nota Prot. 017/DL/23 – Ordine di Servizio n. 8 - ha evidenziato i vari inadempimenti dell'Esecutore e gli ha ordinato di incrementare mezzi e manodopera in cantiere per recuperare il ritardo accumulato e riallineare l'avanzamento dei lavori previsti nel programma di esecuzione dei lavori, rimasto privo di riscontro;
- La Nota Prot. CAS n. 35240 del 21/12/2023 con la quale il Direttore dei Lavori, con Nota Prot. 022/DL/23, in riscontro alla comunicazione n. 52/IAQUINTA introitata al CAS in data 18/12/2023 di fine lavori e richiesta di redazione del certificato di ultimazione, ha constatato in contraddittorio con il Preposto dell'Impresa che i lavori non risultavano completati, avendo rilevato lavorazioni del tutto incomplete di notevole entità e tali da influire sull'uso e sulla funzionalità dei lavori stessi, precisando inoltre che risultavano ancora da iniziare le lavorazioni sui Cavalcavia n. 21 e n. 27;
- Il Verbale di primo accesso ispettivo del 08/03/2024 presso il cavalcavia n. 21 dir. CT dell'Autostrada A18 ME-CT con il quale i funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina hanno accertato gravi violazioni in materia di sicurezza di cui all'allegato I del D.Lgs. n.81/2008, accertato l'impiego di personale in nero e disposto, per tali violazioni penali, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 81 /2008;
- La Nota Prot. n. 025/DL/24 del 26/03/2024 con la quale il Direttore dei Lavori, considerato che alla luce del provvedimento di sospensione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina i lavori risultavano unilateralmente sospesi dal 08/03/2024, ha richiesto al Responsabile Unico del Procedimento e ai Dirigenti pro tempore se le condotte dell'Appaltatore suesposte, possano costituire grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- La Nota del 28/03/2024 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio pro tempore, vista la Nota dell'Ispettorato del Lavoro del 22/03/2024 di revoca del provvedimento di sospensione del 08/03/2024, ha comunicato l'insussistenza dei presupposti per la rescissione del contratto;
- La Nota Prot. CAS n. 16535 del 24/06/2024 con la quale il Direttore dei Lavori, con Nota Prot. 026/DL/24 - Ordine di Servizio n. 10 - ha evidenziato i vari inadempimenti e ritardi dell'Esecutore e gli ha ordinato di incrementare mezzi e manodopera in cantiere e recuperare il ritardo accumulato e di eseguire i lavori suddetti come da progetto e secondo le direttive della Direzione Lavori entro n. 30 giorni, avvertendo che, in caso di accertata inadempienza o di parziale adempimento, si procederà con i mezzi di rigore previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 64 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- La Nota Prot. n. 028/DL/24 del 29/07/2024 con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento e ai Dirigenti pro tempore la relazione particolareggiata

evidenziando i gravi inadempimenti dell'Esecutore alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e i ritardi alle previsioni di contratto rispetto alle disposizioni intimate con il superiore Ordine di Servizio n. 10.

RITENUTO:

- che la relazione del Direttore dei Lavori del 29/07/2024 conteneva una stima tecnico-contabile dei lavori ritenuti regolarmente eseguiti sulla base degli elementi allora disponibili;
- che tale stima non costituisce riconoscimento definitivo dell'importo spettante all'appaltatore, dovendo la quota delle prestazioni regolarmente eseguite essere verificata nella fase di stato di consistenza e di accertamento tecnico-contabile;
- che tale verifica dovrà riguardare, per ciascuna lavorazione, l'effettiva esecuzione, la conformità al progetto e al capitolato, la conformità dei materiali, l'eventuale intervento di terzi e la corrispondenza tra lavorazioni eseguite e lavorazioni contabilizzate.
- che con Nota Prot. CAS n. 24493 del 26/09/2024 il Direttore dei Lavori, a seguito delle ricognizioni effettuate nelle date 12/09/2024 e 19/09/2024, giusti Verbali in Contraddittorio, con Nota Prot. 034/DL/24 - Ordine di Servizio n. 11 – ha ordinato all'Appaltatore di incrementare mezzi e manodopera in cantiere, recuperare il ritardo accumulato e di predisporre per il Cavalcavia n. 4 – Svincolo di Giardini Naxos – quanto necessario per il rifacimento a regola d'arte della scossalina del giunto stradale, rimasto privo di riscontro;
- che dal parere del 02/10/2024 del Consulente Legale del CAS si evince che le gravi violazioni in materia di sicurezza, sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, ritardi nell'esecuzione dei lavori, l'impiego di personale in nero, l'esecuzione di lavorazioni in parziale difformità al contratto, la carente organizzazione del cantiere senza l'adozione di un cronoprogramma dei lavori, appaiono di una gravità tale, specie se unitariamente considerati, da giustificare la risoluzione contrattuale con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Nota Prot. CAS n. 25717 del 08/10/2024 l'Amministrazione, sulla base delle evidenti criticità emerse, ha comunicato all'Appaltatore l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di controdeduzioni entro quindici giorni;
- che con Nota Prot. n. 039/DL/24 del 11/10/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale in Contraddittorio del 09/10/2024 redatto ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento e al Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio pro tempore che erano decorsi inutilmente i termini assegnati con le note sopracitate e che lo stato dei lavori continuava ad essere in ritardo rispetto alle proroghe concesse dall'Amministrazione;
- che con Nota Prot. n. A18SG/2921 del 14/10/2024 il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato ai Dirigenti pro tempore le criticità insorte in cantiere e ha proposto all'Amministrazione l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Nota Prot. n. A18SG/2949 del 25/10/2024 il Responsabile Unico del Procedimento, analizzate le controdeduzioni dell'Appaltatore pervenute con Nota introitata al Prot. CAS n. 27221 del 24/10/2024, ha proposto all'Amministrazione la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Nota Prot. CAS n. 27690 del 29/10/2024 il Direttore dei Lavori, con Nota Prot. 044/DL/24- Ordine di Servizio n. 12 , ha ordinato all'Esecutore di procedere alla esecuzione di numerose lavorazioni, di incrementare mezzi e manodopera in cantiere, di risolvere le varie criticità evidenziate e di produrre l'aggiornamento del programma dei lavori, rimasto privo di riscontro;

- che con Nota Prot. CAS n. 29922 del 21/11/2024 il Responsabile Unico del Procedimento, vista la comunicazione del 30/10/2024 di indisponibilità da parte del Direttore dei Lavori e viste le Note ricevute dal Direttore Operativo/CSE con le segnalazioni di criticità diffuse nel Cavalcavia n. 4 presso lo Svincolo di Giardini Naxos, ha disposto all'Esecutore di effettuare immediatamente i necessari interventi di ripristino dei giunti con sostituzione della scossalina e con il principale obiettivo di salvaguardare l'incolumità degli utenti in transito sull'Autostrada A18 ME-CT;
- che con Nota Prot. CAS n. 31222 del 04/12/2024 il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di ulteriori ricognizioni effettuate in cantiere dal Direttore Operativo/CSE che ha confermato che le attività impartite con la superiore Disposizione del 21/11/2024 non sono state eseguite dall'Appaltatore, ha disposto nuovamente l'immediato ripristino dei giunti con sostituzione della scossalina del Cavalcavia n. 4 avvisando che l'eventuale inottemperanza "*è da inquadrarsi come grave inadempimento*";
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 31475 del 06/12/2024 l'Esecutore ha comunicato di aver ultimato i lavori in data 04/12/2024 non avendo, di fatto, eseguito i necessari e urgenti interventi di messa in sicurezza ordinati con i superiori Ordini di Servizio n. 11 e 12 e con le succitate Disposizioni n. 1 e 2 del Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Nota Prot. CAS n. 31763 del 11/12/2024 l'Amministrazione ha ribadito all'Esecutore quanto già espresso con la superiore Prot. CAS n. 31222 del 04/12/2024;
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 32553 del 18/12/2024 l'Esecutore invitava l'Amministrazione ad un nuovo sopralluogo congiunto onde verificare l'assenza delle criticità segnalate;
- che con Nota Prot. CAS n. 2438 del 31/01/2025 il Direttore dei Lavori e il Collaudatore Tecnico-Amministrativo hanno convocato l'Appaltatore ad un sopralluogo congiunto per l'esecuzione delle prove di tenuta idraulica dei giunti nella data del 06/02/2025 presso il Cavalcavia n. 3 dell'Autostrada A18 ME-CT;
- che con Nota del 05/02/2025 l'Esecutore dava la disponibilità ad eseguire il sopralluogo congiunto in data 19/02/2025;
- che con Nota Prot. CAS n. 3901 del 14/02/2025 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso all'Appaltatore il programma di esecuzione delle prove di tenuta idraulica dei giunti con inizio 19/02/2025 e ha stigmatizzato, accertata la mancata esecuzione degli interventi di ripristino ordinati e al contrario di quanto asserito dall'Esecutore, che l'appalto non è assolutamente da intendersi né terminato né consegnato;
- che con Nota del 17/02/2025 l'Esecutore proponeva in maniera arbitraria delle date successive al 19/02/2025 suddivise in due tipi di soluzioni differenti (Scenario A e Scenario B);
- che con Nota Prot. CAS n. 4479 del 20/02/2025 il Direttore dei Lavori e il Collaudatore Tecnico-Amministrativo hanno convocato nuovamente l'Appaltatore ad un sopralluogo congiunto per l'esecuzione delle prove idrauliche dei giunti nella data del 24/02/2025 presso il Cavalcavia n. 3 dell'Autostrada A18 ME-CT;
- che con Nota Prot. CAS n. 4479 del 20/02/2025 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore l'avvio dell'esecuzione delle prove idrauliche dei giunti e gli ha assegnato 10 giorni per la ricezione dei documenti afferenti la sicurezza;
- che con Nota Prot. CAS n. 21126 del 13/08/2025 l'Amministrazione, a seguito delle intenzioni dilatorie dell'Appaltatore, ha comunicato all'Esecutore che le prove di tenuta idraulica di tutti i giunti sono state fissate categoricamente per il 02/09/2025;
- che dai Verbali del 22/09/2025 e del 23/09/2025 di accertamento dello stato dei lavori redatti in contraddittorio si evince che è stato constatato l'esito negativo delle prove di tenuta idraulica effettuate su

n. 11 giunti dei Cavalcavia n. 3-4-11-13-15-16-20-26 e 27 oltre alla mancanza di alcune lavorazioni già riscontrate nei precedenti verbali in contraddittorio effettuati con l'Esecutore;
Durante i parziali lavori di ripristino dei giunti stradali dei cavalcavia, iniziati in data 30/09/2025, in qualche cavalcavia oggetto dell'appalto, si è riscontrata la presenza di alcuni ferri longitudinali che risultano passanti lungo i marciapiedi in corrispondenza delle selle Gerber e che, in quanto non riscontrabili in sede di progettazione, non sono previsti negli elaborati progettuali;

- che con Nota del 13/10/2025 il Collaudatore Tecnico-Amministrativo, qualora l'Amministrazione ritenga di mantenere le attuali condizioni per ragioni di necessità e per evitare disagi alla circolazione, ha reputato che i Cavalcavia n. 20 e n. 21, impermeabilizzati con il materiale tipo IDEALGUM WP100 della Ditta IDEALCOLOR risultato non conforme alle specifiche tecniche di progetto e non autorizzato dal Direttore dei Lavori, pur essendo un materiale idoneo per la protezione del calcestruzzo ma di tipo monocomponente, sono collaudabili previa applicazione di adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, come peraltro già applicato nell'ultimo atto contabile in via cautelativa;
- che con Nota Prot. n. 050/DL/25 del 13/10/2025 il Direttore dei Lavori ha esplicitato le indicazioni operative per il ripristino della scossalina dei giunti stradali oggetto di non conformità da trasferire all'Esecutore;
- che con Nota Prot. CAS n. 27669 del 27/10/2025 l'Amministrazione, visti i verbali di accertamento in contraddittorio dello stato dei lavori del 22 e 23 settembre 2025, ha inoltrato le indicazioni operative di cui alla superiore Nota Prot. n. 050/DL/25 del 13/10/2025 del Direttore dei Lavori e ha disposto all'Appaltatore di:
    - *proseguire e completare i lavori per risolvere tutte le criticità meglio specificate nei verbali sopracitati;*
    - *predisporre, per i cavalcavia suddetti, quanto necessario per il rifacimento a regola d'arte del giunto stradale in corrispondenza della sella Gerber e delle spalle, anche attraverso il taglio dei ferri presenti in alcuni cavalcavia lungo i marciapiedi e l'eventuale bocciardatura e/o risagomatura per l'alloggiamento della stessa scossalina nel giunto stradale, al fine di eliminare le percolazioni di acqua lungo le scossaline dei giunti che possono inficiare sul ripristino corticale effettuato lungo le parti esterne della sottostruttura adiacenti al giunto stesso.*
    - *produrre il Programma di Esecuzione dei Lavori, funzionale alle attività in capo a questa Stazione Appaltante, con l'elencazione di tutti gli interventi di ripristino da eseguire.*
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 8573 del 02/04/2026 l'Impresa Affidataria, a distanza di circa cinque mesi dalla ricezione della superiore Nota Prot. CAS n. 27669 del 27/10/2025, ha richiesto maggiori importi per l'esecuzione dei ripristini a seguito delle prove di tenuta idraulica del 22 e 23 settembre 2025, ha affermato di aver segnalato la presenza di ferri longitudinali interferenti sui giunti stradali sin dall'inizio dei lavori e ha lamentato che l'Ufficio di Direzione Lavori avrebbe approfondito la questione soltanto in occasione delle prove di tenuta idraulica del 22 e 23 settembre 2025. Inoltre l'Esecutore ha allegato una documentazione fotografica dalla quale si evince che durante il sopralluogo del 22/09/2025, alla presenza del DL, del Responsabile Unico del Procedimento, del Titolare dell'Impresa, del Collaudatore Tecnico Amministrativo e del CSE/DO, a seguito della rimozione della mattonella del giunto della sella Gerber del cavalcavia n. 13, è emersa la totale assenza della scossalina lungo l'impalcato lasciato completamente privo di protezione;
- che con Nota Prot. n. 051/DL/26 del 03/04/2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la propria relazione riservata e particolareggiata con le contestazioni alla superiore Nota introitata al Prot. CAS n. 8573 del 02/04/2026 con particolare riferimento alle lavorazioni non eseguite dall'Appaltatore e allo slittamento dei tempi di esecuzione;

- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 8778 del 07/04/2026 l'Avv. Mariano Maggi, incaricato dall'Impresa Affidataria, ha sostanzialmente sostenuto le medesime considerazioni di cui alla superiore Nota dell'Esecutore introitata al Prot. CAS n. 8573 del 02/04/2026;
- che con Nota Prot. CAS n. 11733 del 06/05/2026 l'Amministrazione ha già analiticamente confutato e valutato negativamente le richieste formulate dalla difesa dell'Impresa con la superiore Nota introitata al Prot. CAS n. 8778 del 07/04/2026;
- che con Nota Prot. CAS n. 17809 del 03/07/2026 di preavviso di risoluzione del contratto con intervento sostitutivo in danno, l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 108, commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016, ha formulato le contestazioni per grave inadempimento contrattuale all'Appaltatore e ha assegnato un termine di 20 (venti) giorni per:
  - *a) dare integrale esecuzione a tutte le lavorazioni necessarie al completamento dell'opera contrattuale, ivi compresi, in via non esaustiva: la corretta esecuzione e/o il ripristino delle scossaline su tutti i giunti dei cavalcavia oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni già impartite dalla Direzione Lavori, con integrale rimozione delle difformità esecutive riscontrate; l'effettuazione, a completamento dei lavori, di nuove prove di tenuta idraulica su tutti i giunti, con esito positivo; la produzione della documentazione di sicurezza mancante, necessaria per la regolare ripresa e prosecuzione delle attività di cantiere; la presentazione del cronoprogramma esecutivo aggiornato per le lavorazioni di completamento;*
  - *b) presentare al Responsabile Unico del Procedimento le proprie controdeduzioni scritte in ordine agli addebiti sopra contestati, con eventuali osservazioni e documenti, trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo autostradesiciliane@posta-cas.it.*
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 19485 del 22/07/2026 e ricevuta il 27/07/2026, l'Impresa Affidataria ha sostanzialmente espresso le medesime considerazioni di cui alla superiore Nota introitata al Prot. CAS n. 8778 del 07/04/2026 e di fatto non ha eseguito alcuna lavorazione disposta alla lettera *a)* della superiore Nota Prot. CAS n. 17809 del 03/07/2026;
- che con Nota prot. n. A18SG/3937 del 27/07/2026 il Responsabile Unico del Procedimento, constatati i gravi inadempimenti nella esecuzione dei lavori a carico dell'Appaltatore, ha formalmente proposto all'Amministrazione l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto con l'Impresa Esecutrice IAQUINTA GEOM. SAVERIO ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Nota Prot. CAS n. 22057 del 11/08/2026 l'Amministrazione, essendo venuta a conoscenza, a seguito di fonti di stampa, dell'esistenza di un procedimento penale a carico del titolare e del procuratore institore dell'Impresa Individuale IAQUINTA GEOM. SAVERIO con divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla stessa, ha richiesto urgenti chiarimenti ai sensi dell'art. 80, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Nota introitata al Prot. CAS n. 22525 del 18/08/2026 l'Impresa Individuale IAQUINTA GEOM. SAVERIO ha riscontrato la superiore Nota Prot. CAS n. 22057 del 11/08/2026 sostenendo, tra l'altro, che "*non v'è allo stato alcun rapporto contrattuale valido ed efficace tra le parti, idoneo a radicare obblighi di comunicazione omessi*" e ancora che "*la misura cautelare del divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione ha riguardato la sola persona fisica del Sig. Saverio Iaquinta... e dunque non risulti adottata nei confronti della ditta (ancorché individuale) e la rende inidonea a produrre effetti nei confronti della società*";
- che con Nota n. A18SG/3993 del 11/09/2026 il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 80, commi 1, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, ha proposto ulteriormente all'Amministrazione di risolvere il contratto con l'Impresa Esecutrice IAQUINTA GEOM. SAVERIO.

CONSIDERATO:

- che l'inadempimento contrattuale dell'Appaltatore (esito negativo delle prove di tenuta idraulica dei giunti, difformità esecutive, mancato ripristino delle non conformità e reiterati ritardi) è autonomo e documentato rispetto alla vicenda penale e resta valido a prescindere dal suo esito;
- che sul piano tecnico-esecutivo, sussistono tutti i presupposti per la risoluzione in danno di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, già formalmente contestato;
- che gli elementi relativi alla misura cautelare, al contenuto dei fatti contestati e alla mancata tempestiva comunicazione sono stati esaminati nell'ambito dell'autonoma istruttoria sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore;
- che, nel corso di tale istruttoria, è stata esaminata la nota dell'impresa prot. CAS n. 22525 del 18/08/2026, con la quale l'impresa ha sostenuto che i lavori sarebbero stati ultimati il 04/12/2024, che non sarebbe più pendente un rapporto contrattuale efficace, che la misura cautelare riguarderebbe la sola persona fisica, che non sarebbe intervenuta una sentenza definitiva e che sarebbero state prospettate misure di riorganizzazione e self-cleaning;
- che tali deduzioni dell'Appaltatore sono state valutate e non sono ritenute valide, tenuto conto della permanenza delle non conformità, dell'assenza del certificato di ultimazione e dell'attuale pendenza degli adempimenti conclusivi del rapporto;
- che gli elementi sopra indicati sono valutati quali circostanze incidenti sull'affidabilità dell'operatore, senza essere assunti come accertamento definitivo della responsabilità penale;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Appaltatore con la superiore Nota introitata al Prot. CAS n. 22525 del 18/08/2026, il contratto non si è affatto concluso (mancano il certificato di ultimazione dei lavori, il collaudo, l'eliminazione delle non conformità);
- che le gravi violazioni in materia di sicurezza, la sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, l'impiego di personale in nero, l'utilizzo certificato da Laboratorio Ufficiale di un materiale impermeabilizzante non conforme al progetto e non accettato dalla Direzione Lavori, la mancata consegna dei provini di conglomerato bituminoso prelevati in contraddittorio con l'Ufficio di Direzione Lavori, la rilevata mancanza della scossalina sul Cavalcavia n. 13 in sede di sopralluogo in contraddittorio, l'esecuzione di lavorazioni in parziale difformità al contratto, la carente organizzazione del cantiere, i palesi ritardi nell'esecuzione dei lavori, la mancata esecuzione entro venti giorni delle lavorazioni sui giunti impartite con la superiore Nota di preavviso di risoluzione Prot. CAS n. 17809 del 03/07/2026, l'inottemperanza agli Ordini di Servizio e la mancata adozione di un cronoprogramma dei lavori, di fatto costituiscono grave inadempimento;
- che la procedura di affidamento è stata avviata anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 e che il rapporto contrattuale è pertanto regolato, *ratione temporis*, dal D.Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento è adottato, in via principale, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, per grave e complessivo inadempimento dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- che, all'esito dell'istruttoria e del contraddittorio, risultano autonomamente accertati i seguenti inadempimenti: mancato completamento delle lavorazioni; mancata eliminazione delle non conformità; esito negativo delle prove di tenuta idraulica; difformità nella posa e nel ripristino delle scossaline; mancata esecuzione degli ordini di servizio del DL e delle disposizioni del RUP; mancata presentazione del cronoprogramma aggiornato; carenze documentali e di sicurezza già specificamente contestate; impiego di materiale non accettato dalla Direzione dei Lavori, nei limiti degli accertamenti tecnici acquisiti;

- che tali condotte, considerate unitariamente e valutate in rapporto alla natura e all'oggetto dell'appalto, non costituiscono meri ritardi isolati o irregolarità formali, ma hanno compromesso la funzionalità, la conformità e la buona riuscita delle prestazioni;
- che l'inadempimento è imputabile all'appaltatore, il quale, nonostante le plurime contestazioni, gli ordini di servizio del DL, le disposizioni del RUP e il termine assegnato con la nota del 03/07/2026, non ha eliminato le non conformità né completato le lavorazioni richieste;
- che le controdeduzioni dell'appaltatore Prot. CAS n. 19485 del 22/07/2026 sono state valutate dal RUP nella proposta aggiornata e non risultano idonee a escludere la gravità, l'imputabilità e l'attualità degli inadempimenti.

PRESO ATTO:

- degli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori e delle Disposizioni del RUP disattesi dall'Appaltatore;
- delle Relazioni Particolareggiate del Direttore dei Lavori del 29/07/2024 e del 03/04/2026;
- della Nota di preavviso di risoluzione del contratto con intervento sostitutivo in danno Prot. CAS n. 17809 del 03/07/2026 con la quale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha assegnato all'Appaltatore n. 20 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie al completamento dell'opera e per la presentazione delle controdeduzioni;
- della Nota introitata al Prot. CAS n. 19485 del 22/07/2026 e ricevuta il 27/07/2026, con la quale l'Impresa Affidataria ha sostanzialmente espresso le medesime considerazioni, già valutate negativamente e contestate integralmente, e di fatto non ha eseguito alcuna lavorazione disattendendo quanto disposto alla lettera a) della superiore Nota Prot. CAS n. 17809 del 03/07/2026;

CONSIDERATO altresì, che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla DL e dal RUP affinché l'Impresa appaltatrice ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, appalesandosi, di contro, un negligente comportamento dell'Impresa stessa tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

VISTO:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla Delibera n. 5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;
- il Decreto Dirigenziale n. 364/DG/ 2026 del 18/09/2026

Per le motivazioni in narrativa indicate il Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane, in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa e le sezioni motivazionali del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto.

Art. 2) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto Rep. CAS n. 1213/2023, CIG 9187045D5B, stipulato con l'Impresa LL.PP. Iaquinta Geom. Saverio, per gli inadempimenti specificamente indicati nella motivazione, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Art. 3) DARE ATTO che gli elementi relativi alla misura cautelare, alla mancata comunicazione e ai fatti oggetto dell'ordinanza cautelare sono stati autonomamente esaminati ai fini della valutazione dell'integrità e dell'affidabilità dell'operatore, costituendo ulteriore ragione autonoma e concorrente, ma non sostitutiva, della risoluzione fondata sul grave inadempimento contrattuale.

Art. 4) RISERVARSI, all'esito della quantificazione degli oneri, delle penali e dei danni derivanti dalla risoluzione, l'attivazione e l'escussione della garanzia definitiva n. 2022/13/6630755, emessa da Italiana Assicurazioni, nei limiti dell'importo garantito, delle somme dovute e delle condizioni della polizza e dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Art. 5) DI INCARICARE il RUP di comunicare all'appaltatore la presente determinazione e di disporre, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori proceda alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, delle macchine e dei mezzi d'opera e alla relativa presa in consegna, assicurando la partecipazione dell'appaltatore e dando atto nel verbale dell'eventuale mancata partecipazione o del rifiuto di sottoscrizione.

Art. 6) DEMANDARE al Collaudatore Tecnico-Amministrativo nominato il successivo verbale di accertamento tecnico-contabile sulla corrispondenza tra quanto eseguito, ammesso in contabilità e previsto nel progetto approvato.

Art. 7) DEMANDARE al RUP gli adempimenti di comunicazione all'ANAC conseguenti alla risoluzione, secondo la disciplina applicabile e le modalità previste dall'Autorità, allegando il presente provvedimento e la documentazione necessaria, senza anticipare valutazioni di competenza dell'Autorità in ordine a eventuali annotazioni.

Art. 8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al RUP, al Direttore dei Lavori, al Collaudatore Tecnico-Amministrativo, al Direttore Operativo/CSE per quanto di competenza, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contenzioso e agli Uffici Finanziari e di Ragioneria.

Il Dirigente f.f. dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Giulia Ilacqua

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio